

CAMERA DEI DEPUTATI N. 439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, ARMAROLI, GELMINI, PIGNI, RAFFAELLI,
ANGELINO, GORRERI, CURTI IVANO**

Presentata il 18 settembre 1963

Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni, sotto la spinta delle nuove organizzazioni del lavoro e quindi delle numerose esigenze di rinnovamento e adeguamento della stessa produzione artigiana, è andata formandosi una legislazione intesa a favorire aiuti e impulsi dell'artigianato italiano. Tuttavia il carattere limitato e settoriale dei provvedimenti, la maggioranza dei quali adottati senza una visione organica del complesso problema, non ha permesso la soluzione delle principali esigenze: quelle atte a favorire profonde riconversioni e ammodernamenti delle aziende artigiane.

Si tratta infatti, essenzialmente, di mettere l'artigiano italiano in condizione di operare estesamente l'ammodernamento dei lavoratori, l'incremento della produttività, la riduzione dei costi di produzione, la acquisizione delle nuove tecniche, perché possa affrontare il confronto e la concorrenza, non soltanto sul piano delle qualità, ma anche su quello dei prezzi, sul mercato nazionale e con l'artigianato degli altri Paesi che costituiscono il Mercato comune europeo.

Ma tutto ciò può aversi non già con provvedimenti saltuari e disorganici, bensì essenzialmente con provvedimenti che consentano all'artigianato nuove possibilità di accedere al credito con garanzia sull'esercizio e mediante un alleggerimento della pressione fiscale, erariale e locale, diretta e indiretta,

che consenta agli artigiani quote di risparmio da potere investire nel proprio laboratorio per adeguarlo alle nuove esigenze.

La pressione fiscale che colpisce pesantemente gli imprenditori artigiani, invece, falciava i loro modestissimi redditi, comprimendo lo sviluppo della loro piccola impresa.

La legge 25 luglio 1956, n. 860, sull'ordinamento giuridico delle imprese artigiane, stabilisce la sfera di applicazione della legislazione dell'artigianato; anche la sistemazione tributaria deve avere quindi una precisa configurazione. Anzi, l'articolo 20 della legge sopra chiamata, facendo apposito riferimento a nuove norme tributarie, riconosce che l'attuale legislazione in materia non è idonea ad assicurare e a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.

I provvedimenti sollecitati dall'articolo 45 della Costituzione che afferma: « La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato » e della legge di definizione giuridica dell'azienda artigiana, debbono essere, quindi, ispirati a criteri di giustizia distributiva e tali da favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, oltre che la estensione delle fonti del prelievo fiscale, possibile questa soltanto mediante l'allargamento della produzione. Ma lo sviluppo dell'azienda artigiana, e, con essa, l'allargamento delle fonti del prelievo fiscale, non saranno possibili fintanto che circa un milione di aziende artigiane, la maggioranza

delle quali manifatturiere, sono premute eccessivamente da tributi erariali e locali, diretti e indiretti.

La presente proposta di legge si limita ad affrontare soltanto alcuni problemi di carattere tributario, nel quadro di un indirizzo a favore dello sviluppo dell'azienda artigiana. La presente proposta di legge, benché lasci insoluto il grosso problema della unificazione delle varie imposte reali, della semplificazione del sistema e della eliminazione dell'attuale sperequazione fra gettito delle imposte dirette e quello delle imposte indirette (in Italia appena il 33 per cento del gettito è derivato dalle imposte dirette) sottopone all'attenzione della Camera dei deputati nuove disposizioni in materia tributaria per gli artigiani, che, riteniamo, risolverebbero obiettivamente ed equamente l'impegno assunto dalla Camera approvando nella seconda legislatura un ordine del giorno su tale materia, e che la terza legislatura, pur avendo iniziato l'esame del problema non giunse alla sua soluzione.

La VI Commissione permanente finanze e tesoro non poté approvare per la richiesta governativa di remissione in aula, un testo unificato delle proposte di legge Mazzoni ed altri, De Marzi Fernando e altri, che portava tutti i redditi artigiani nella classifica C-1. Successivamente la stessa commissione approvava all'unanimità nella seduta dell'8 febbraio 1963, in sede legislativa, un testo più limitato e un ordine del giorno che impegnava il Governo ad affrontare in radice l'ordinamento tributario sul reddito artigiano. Senonché tale provvedimento, sopravvenendo lo scioglimento del Senato, non poté essere approvato definitivamente, lasciando, purtroppo inmutata l'intera materia.

Come è noto i redditi derivanti dall'attività artigiana sono classificati in categoria C-1 e in categoria B, operando così una palese ingiustizia, perché vengono sottoposti redditi della stessa misura ad aliquote di diversa tassazione. Infatti nella categoria C-1 sono classificati i redditi derivanti da attività artigiana se il numero degli addetti all'impresa non supera i quattro operai più due apprendisti; mentre, se l'impresa supera questo limite, i redditi sono classificati nella categoria B. Inoltre i titolari delle società di fatto, salvo uno, sono computati nel numero degli addetti mentre sappiamo che sono titolari di piccole aziende unificate per necessità, spesso, complementari.

Le norme del regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, che raggruppava i redditi di lavoro

di carattere incerto e variabile derivanti dall'esercizio di arti e professioni, vennero modificate dall'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in vigore dal 1° gennaio 1960. Secondo tale articolo, 3° capoverso, sono classificabili in categoria C-1 i redditi delle imprese organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia.

Come si vede, una definizione eccessivamente restrittiva che si richiama direttamente all'articolo 2083 del Codice civile, ancor più restrittiva della circolare ministeriale n. 2160 del 1946 e di quella del 1955, con le quali si fissavano anche criteri pratici per la classificazione in categoria C-1: prevalenza del lavoro sul capitale; numero dei dipendenti; prevalenza dell'opera prestata dal contribuente. La definizione data dall'articolo 85 del testo unico della legge sulle imposte dirette e i criteri contenuti nelle citate circolari ministeriali appaiono superati per i contribuenti artigiani dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Infatti, poiché la legge per la definizione giuridica dell'azienda artigiana prescrive che l'essenza dell'impresa sono il lavoro e la varietà dell'artigiano, non è possibile escludere dalla classificazione in categoria C-1 redditi derivanti dall'attività artigiana perché il numero degli addetti supera quello di 4 operai all'assunzione di lavoratori da parte delle imprese artigiane, che potrebbero costituire, se adeguatamente tutelate, nuove occasioni di lavoro, il che rappresenta lo sforzo cui deve dirigersi l'opera del legislatore e del Governo.

L'imposizione deve essere anche progressiva per cui ad un maggior reddito deve corrispondere un maggior prelievo fiscale mediante l'applicazione di una particolare aliquota ad ogni scaglione. Del resto, l'esigenza della progressività dell'imposizione, allo scopo di far contribuire ogni cittadino alle pubbliche spese in ragione della sua capacità contributiva, è già stata avvertita ed ha trovato la sua applicazione, o meglio un inizio di applicazione, nella classificazione della imposta di ricchezza mobile delle categorie A, B, C-1 e C-2. Successivamente tale esigenza emerge dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente norme sulla perequazione tributaria ed istitutiva anche per i redditi delle persone fisiche classificati nelle categorie B e C-1 di una franchigia di lire 240.000, nonché nella legge 21 maggio 1952, n. 467, che riduce le aliquote delle stesse categorie per

i redditi, compresa la franchigia, fino a lire 960.000. Infine con le leggi successive che hanno elevato l'aliquota delle categorie *A* e *B* della ricchezza mobile.

Ma per conseguire l'intento di un alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese artigiane occorre adeguare anche la franchigia ai nuovi bisogni familiari, come sembrò voler fare la legge 4 dicembre 1962, n. 1682, per i redditi classificati in categoria *C-2*. Per quanto riguarda il diritto alla franchigia delle società di fatto fra artigiani, occorre che questo diritto sia esteso ad ognuno degli artigiani titolari. Le società di fatto fra persone fisiche non costituiscono una concentrazione di capitale bensì, in modo preminente, una concentrazione di forze fisiche allo scopo di assolvere meglio ad una attività di produzione di beni o di servizi. Esse sono in definitiva una somma di persone fisiche che dalla loro unione non traggono che assai limitatamente una maggiore forza economica.

Perciò se le singole persone fisiche hanno diritto a una franchigia, le associazioni di queste persone fisiche debbono aver diritto a tante franchigie quanti sono i titolari; altrimenti verrebbe a subire una imposizione più gravosa di quella delle imprese individuali ed anche di quella delle stesse società di capitale, perché gli emolumenti degli amministratori sono tassati nella stessa misura e con le stesse modalità vigenti per i lavoratori salariati e stipendiati. Qualora non si estendesse il diritto alla franchigia a tutti i titolari di tali società si perpetuerebbe l'ingiustizia di colpire con l'imposizione integralmente il lavoro di ognuno dei titolari.

In attesa quindi di giungere a una riforma generale tributaria che conferisca al sistema tributario quei criteri prescritti dalla Costituzione, riforma per la quale la « sintesi dei lavori della commissione per lo studio »

indica già alcune linee che confortano i nostri proponenti, riteniamo di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi le proposte che mirano a sciogliere le riserve contenute nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Gli articoli 1 e 2 della proposta prevedono l'elevazione della quota esente dai redditi netti classificati in categoria *C-1* dalle attuali 240.000 alle 960.000 lire annue, sia per le persone fisiche che per le cooperative di lavoro, come per tutti i titolari che partecipano manualmente al lavoro. Elevando in tal modo la franchigia, in definitiva, si esenterà dalla imposizione una quota di reddito ancora al disotto del sufficiente al fabbisogno familiare, che secondo il disegno di legge del Ministro Martinelli approvato dal Consiglio dei ministri in seduta 6 agosto viene fissato per l'imposta complementare in lire 960.000 annue.

L'articolo 3 invece stabilisce i nuovi criteri di classificazione per i redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche come quelli prodotti nell'esercizio di arti, professioni, delle imprese iscritte negli albi provinciali dell'artigianato, mentre l'articolo 4 modifica le aliquote dell'imposta dovuta per i redditi classificati in categoria *C-1*.

Dopo oltre 7 anni dall'entrata in vigore della legge sulla definizione giuridica della azienda artigiana, e dopo i numerosi impegni assunti in sede parlamentare e governativa, riteniamo che debba ormai procedersi a definire legislativamente le preannunciate misure tributarie richiamate esplicitamente dall'articolo 20 della legge n. 860, adeguando il carico tributario alle reali possibilità dell'artigianato e a consentire che tali categorie divengano un più importante fattore economico e produttivo della vita economica nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Quota esente).

A parziale modifica dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i redditi netti classificati nella categoria *C-1* la quota esente è elevata a lire 960.000 annua.

ART. 2.

(Quota esente per le associazioni di persone fisiche).

L'esenzione di una quota di lire 960.000 annua spetta anche alle cooperative di lavoro comunque costituite e alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o, in accomandita, purché iscritte negli appositi albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Alle società indicate nel comma precedente, escluse le cooperative di lavoro, spettano tante quote esenti quanti sono i titolari che partecipano manualmente al lavoro.

ART. 3.

(Classificazione dei redditi).

Il quarto capoverso dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito con il seguente:

Categoria C-1: Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni, delle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e delle altre imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia.

ART. 4.

(Aliquote della imposta di ricchezza mobile).

Le aliquote della imposta di ricchezza mobile, per i redditi classificati in categoria C-1, sono le seguenti:

4 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 960.000 annue fino a lire 1.500.000;

8 per cento per la parte di reddito che va oltre lire 1.500.000.

ART. 5.

(Certificati di iscrizione agli albi).

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle imprese artigiane iscritte negli appositi albi provinciali e in possesso dell'attestato previsto dal 5° comma dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 6.

(Decorrenza).

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1964.